

Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2024, n. 11-8604

Legge 23/1996. Legge regionale 28/2007, articolo 27, comma 4. D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019. Disposizioni per la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica piemontese e per la ripartizione delle risorse, anno scolastico 2024-2025, per interventi straordinari di edilizia scolastica in caso di necessità o emergenze particolari. Spesa complessiva prevista euro ...



Seduta N° 457

Adunanza 20 MAGGIO 2024

Il giorno 20 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:10 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 11-8604/2024/XI

OGGETTO:

Legge 23/1996. Legge regionale 28/2007, articolo 27, comma 4. D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019. Disposizioni per la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica piemontese e per la ripartizione delle risorse, anno scolastico 2024-2025, per interventi straordinari di edilizia scolastica in caso di necessità o emergenze particolari. Spesa complessiva prevista euro 4.115.000,00

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

la legge n. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, all’articolo 3, definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica, prevedendo, tra l’altro, che le Province, la Città Metropolitana, Comuni, e loro associazioni realizzano gli interventi per garantire la sicurezza degli studenti e del personale delle scuole presso gli edifici interessati;

la legge regionale 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, all’articolo 22, comma 3, prevede che la Regione, secondo le indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio e sulla base delle risorse disponibili, può concedere agli enti locali territoriali o loro associazioni, come disciplinato dalla normativa vigente, contributi per interventi edilizi finalizzati ad adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente o a realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti;

il comma 4 dell’articolo 27 della suddetta legge regionale sancisce che la Giunta regionale può attuare interventi straordinari di edilizia scolastica in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse;

con la D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’attuazione

degli interventi in materia di diritto allo studio”, il cui capitolo 2.6. “Interventi di edilizia scolastica”, sostituito con la D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, al punto 1 ed al punto 4. definisce, gli strumenti di assegnazione dei finanziamenti quali:

- Piano triennale e relativi piani annuali.
- Piani di intervento specifici per particolari esigenze non ricomprese nella programmazione triennale.
- Piani di intervento finalizzati all’individuazione di aree o progetti per la promozione di un servizio scolastico innovativo.
- Piani di intervento per interventi urgenti, imprevisti e imprevedibili.
- Contributi straordinari di edilizia scolastica ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della L.R. n. 28/2007.
- Concertazione istituzionale mediante specifici Accordi di Programma ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs 267/2000;

il suddetto provvedimento disciplina altresì il ruolo della Giunta nell’individuazione dei soggetti che possono presentare le proposte di interventi, nell’indicazione dei prerequisiti delle proposte di intervento, nella predisposizione dei suddetti strumenti di finanziamento e all’articolo 2.7 definisce il ruolo dell’anagrafe dell’edilizia scolastica e del sistema informativo dell’istruzione a supporto delle attività decisionali e della programmazione.

Richiamato che con legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026” (Bollettino Ufficiale n. 12 Supplemento ordinario n. 5 del 27 marzo 2024) e D.G.R. del 27 marzo 2024 n. 5-8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026" sono stati stanziati € 4.115.000,00 a favore dell’edilizia scolastica, a valere sull’annualità 2024.

Premesso, inoltre, che:

l’edilizia scolastica è caratterizzata da una governance multi-livello che coinvolge lo Stato, le Regioni e gli Enti locali proprietari degli immobili;

la legge 23/1996 ha introdotto la competenza programmatica in materia di edilizia scolastica in capo alle Regioni, al fine di sistematizzare gli interventi e la gestione economica, prevedendo, tra l’altro, che:

- il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale;

- le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio.

Preso atto che in sede di Coordinamento tecnico delle Regioni del 18 marzo 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito ha preannunciato i contenuti di massima di un decreto in avanzato stato di preparazione per l’avvio del Piano generale triennale di edilizia scolastica 2024-2026.

Ritenuto, nelle more dell’emanando decreto ministeriale ed in coerenza con le disposizioni della legge 23/1996 e della legge regionale 28/2007, nonché in attuazione dell’articolo 2.6 della D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019 di approvazione dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi

in materia di diritto allo studio, come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, di avviare la ricognizione dei fabbisogni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino relativi al patrimonio di edilizia scolastica nel territorio piemontese, anche con riferimento ad interventi straordinari di edilizia scolastica in caso di necessità o emergenze particolari.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Istruzione formazione Lavoro Settore “Politiche dell’istruzione Programmazione monitoraggio strutture scolastiche”:

ha condotto un’analisi tecnica, per definire i criteri valevoli per:

- quantificare i fabbisogni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino relativi al patrimonio di edilizia scolastica della Regione Piemonte al fine di costituire un elenco di progetti coerenti da valorizzare all’interno degli avvisi predisposti dalla Regione Piemonte e definire i criteri generali di accesso per la partecipazione alla programmazione regionale per l’edilizia scolastica 2024-2026, programmazione triennale nazionale 2024-2026, specifici piani di intervento 2024-2026;

- l’assegnazione di risorse regionali per gli interventi che si rendano necessari, a valere sull’annualità 2024, a seguito di eventi che hanno compromesso l’agibilità dei locali scolastici in particolare per l’assegnazione di contributi per la ricollocazione temporanea degli alunni in caso di situazioni di emergenza di edilizia scolastica, i piccoli interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisti e imprevedibili resi necessari da eventi che hanno compromesso l’agibilità degli edifici e per gli interventi straordinari, stimando la seguente ripartizione per i relativi bandi:

- € 1.100.000,00 per la concessione di contributi per la “Ricollocazione temporanea degli alunni in caso di situazioni di emergenza di edilizia scolastica”;
- € 1.060.000,00 per la concessione di contributi per “Piccoli interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisti e imprevedibili resi necessari da eventi che hanno compromesso l’agibilità degli edifici”, di cui € 500.000,00 già prenotate a questo scopo con D.D. 420/A1511C/2023 del 18-08-2023 prenotazione n. 2024/1985;
- € 1.955.000,00 per la concessione di contributi per “Interventi straordinari di edilizia scolastica”;

ha previsto che le eventuali risorse resesi disponibili relativamente al bando “Piccoli interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisti e imprevedibili” possono essere destinate per finanziare gli eventuali interventi, ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, riferiti al “Bando Interventi straordinari di edilizia scolastica”, e viceversa.

Dato, inoltre atto, che il suddetto importo complessivo, pari ad euro 4.115.000,00, trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 per gli importi di seguito indicati :

- euro 1.100.000,00, a valere sul capitolo 147295 Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 0403 (Edilizia Scolastica) annualità 2024;
- euro 1.955.000,00 a valere sul capitolo 217247 Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 0403 (Edilizia Scolastica) annualità 2024;
- euro 60.000,00, a valere sul capitolo 222405 Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 0403 (Edilizia Scolastica) annualità 2024;
- euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 249011 Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 0403 (Edilizia Scolastica) annualità 2024 di cui € 500.000,00 già prenotate a questo scopo con D.D. 420/A1511C/2023 del 18-08-2023 prenotazione n. 2024/1985.

Richiamati:

- l’articolo 12, comma 1, della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che stabilisce all’articolo 6 comma 1, che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque*

genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, siano predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 23 del 11.1.1996 "Norme per l'edilizia scolastica" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 18 del 21.3.1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" e s.m.i..
- Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" e s.m.i.;
- art. 4-17 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- art. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";
- Decreto Legislativo n. 33/2013 articoli 23 e 27 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- Regolamento 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16.07.2021 n. 9/R" (Regolamento Regionale di contabilità della Giunta Regionale);
- D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". (Bollettino Ufficiale n. 12 Supplemento ordinario n. 5 del 27 marzo 2024)
- D.G.R. del 27 marzo 2024 n. 5-8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026."

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo di euro 4.115.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera

di approvare, ai sensi della legge 23/1996, i criteri, di cui all'allegato A (parte integrante e sostanziale), per effettuare la ricognizione della quantificazione dei fabbisogni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino relativi al patrimonio di edilizia scolastica piemontese, finalizzata per la programmazione regionale per l'edilizia scolastica 2024-2026, per la programmazione triennale nazionale 2024-2026 e per gli specifici piani di intervento 2024-2026.

di disporre, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 28/2007, di ripartire, per l'anno scolastico 2024-2025, le risorse pari ad euro 4.115.000,00, di cui alla legge regionale 9/2024, come di seguito riportato:

- € 1.100.000,00, per il bando per la concessione di contributi per la "Ricollocazione temporanea degli alunni in caso di situazioni di emergenza di edilizia scolastica", da avviare nel rispetto dei criteri, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- € 1.060.000,00, per il bando per la concessione di contributi per "Piccoli interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisti e imprevedibili resi necessari da eventi che hanno compromesso l'agibilità degli edifici", da avviare nel rispetto dei criteri, di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- € 1.955.000,00, per il bando per la concessione di "Interventi straordinari di edilizia scolastica", da avviare nel rispetto dei criteri, di cui all'Allegato D, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

di stabilire che le eventuali risorse resesi disponibili relativamente al bando "Piccoli interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisti e imprevedibili" possono essere destinate per finanziare gli eventuali interventi, ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, riferiti al "Bando Interventi straordinari di edilizia scolastica", e viceversa.

che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 4.115.000,00, trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, per gli importi di seguito indicati:

- euro 1.100.000,00, a valere sul capitolo 147295 Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 0403 (Edilizia Scolastica) annualità 2024;
- euro 1.955.000,00 a valere sul capitolo 217247 Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 0403 (Edilizia Scolastica) annualità 2024;
- euro 60.000,00, a valere sul capitolo 222405 Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 0403 (Edilizia Scolastica) annualità 2024;
- euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 249011 Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 0403 (Edilizia Scolastica) annualità 2024 di cui € 500.000,00 già prenotate a questo scopo con D.D. 420/A1511C/2023 del 18-08-2023 prenotazione n. 2024/1985;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

di demandare alla Direzione regionale "Istruzione Formazione e Lavoro" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi degli artt. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8604-2024-All_1-A_- _PROGRAMMAZIONE_REGIONALE_-
_Quantificazione_del_FABBISOGNO.pdf
2. DGR-8604-2024-All_2-B_- _CRITERI_2024_Ricollocazione_temporanea.pdf
3. DGR-8604-2024-All_3-C_- _CRITERI_2024_Piccoli_interventi_urgenti.pdf
4. DGR-8604-2024-All_4-D_- _CRITERI_2024_Interventi_Straordinari.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA 2024-2026 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO

- 1 [La programmazione in materia di edilizia scolastica 2018-2023](#)
- 2 [Gli indirizzi nazionali per la programmazione 2024-2026 di edilizia scolastica](#)
- 3 [Gli obiettivi regionali per la programmazione 2024-2026 di edilizia scolastica](#)
- 4 [Le procedure di attuazione](#)
- 5 [La rilevazione quantificazione del fabbisogno di Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino relativi al patrimonio di edilizia scolastica della Regione Piemonte al fine di costituire un elenco di progetti coerenti da valorizzare all'interno degli avvisi predisposti dalla Regione Piemonte.](#)
- 6 [Gli indirizzi regionali generali](#)

1 [La programmazione in materia di edilizia scolastica 2018-2023](#)

I fondi statali negli ultimi anni sono stati interamente assorbiti dalle misure predisposte per l'attuazione del PNRR e nulla è stato destinato alla programmazione generale; ne è conseguito che la programmazione triennale 2018-2020 è stata l'ultima programmazione generale.

Il coordinamento delle regioni a partire dal 2021, in un'ottica di condivisione e di uniformità a livello nazionale, ha proposto al Ministero dell'istruzione e del merito le indicazioni per la predisposizione della nuova programmazione e ha realizzato uno strumento di raccolta del fabbisogno in materia di edilizia scolastica.

Nel corso del 2023 l'azione regionale in materia di edilizia scolastica si è esplicata mediante:

- l'individuazione degli interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 5 (PNRR missione 4, componente 1 – istruzione e ricerca – investimento 3.3: “piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole) del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 343 del 02-12-2021 con le ulteriori risorse assegnate alle regioni con decreto ministeriale n. 320 del 07-12-2022
- la promozione del Bando 2023 - Miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti scolastici - Misura sperimentale per il miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti scolastici, attraverso l'installazione di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione e sanificazione, finalizzata al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche”.
DGR 13-7184 del 12-07-2023 attuativa dell'articolo 2.6 punto 4.b dell'”Atto di indirizzo”
- la promozione di tre misure fra loro complementari per finanziare gli interventi che si rendono necessari a seguito di eventi che hanno compromesso l'agibilità dei locali scolastici e da utilizzare alternativamente, in funzione della rilevanza economica e dell'urgenza dell'intervento, della rilevanza strategica, delle ricadute a livello territoriale e delle tempistiche di realizzazione dell'intervento:
 - Bando a sportello 2023 contributi per la ricollocazione temporanea degli alunni in caso di situazioni di emergenza di edilizia scolastica - anno scolastico 2023/2024.
DGR 17-7266 del 24-07-2023 attuativa dell'articolo 2.6 punto 4.b) dell'”Atto di indirizzo”
 - Bando a sportello 2023 contributi per interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisti e imprevedibili resi necessari da eventi che hanno compromesso l'agibilità degli edifici
DGR 8-7234 del 17-07-2023 attuativa dell'articolo 2.6 punto 4.d) dell'”Atto di indirizzo”

- Bando 2023 Edilizia Scolastica - Interventi Straordinari.
DGR 14-7556 del 16-10-2023 attuativa dell'articolo 2.6 punto 4.e) dell'Atto di indirizzo"

In esito agli approfondimenti condotti dal Settore regionale competente si evidenzia quanto segue:

- a valere sulla programmazione 2018-20 nell'ultima ricognizione compiuta a febbraio 2023 residuava ancora un fabbisogno di 125 interventi;
- a valere sull'edizione 2023 del "PNRR piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" residuano 10 interventi, ammissibili ma non finanziati, conformi sia alle prescrizioni dettate dal Ministero dell'istruzione e del merito per l'inserimento nel PNRR sia ai criteri a suo tempo fissati per la programmazione 2018-20;
- a valere sui restanti bandi di edilizia scolastica promossi nel corso del 2023 tutti gli interventi ammissibili sono stati finanziati;
- non sono disponibili altri piani regionali, e/o altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in materia di edilizia scolastica;
- in data 10-10-2023 è stato reso operativo sul portale dell'anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) il "Repertorio Regionale Fabbisogno Edilizia Scolastica". Attraverso il ReReFES gli Enti gestori di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale (Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino) possono inserire, in qualsiasi momento, attraverso il portale dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica <https://ediliziascolastica.regione.piemonte.it/moduli/ReReFES/> le proposte progettuali in proprio possesso.

2 Gli indirizzi nazionali per la prossima programmazione

Il Ministero dell'istruzione e del merito non ha preannunciato ulteriori iniziative a valere sul PNRR.

In sede di coordinamento tecnico delle regioni del 18-03-2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha preannunciato i contenuti di massima:

- di un decreto in avanzato stato di preparazione per l'avvio del piano generale triennale di edilizia scolastica 2024-2026; attualmente non sono previste risorse per la sua attuazione;
- di un prossimo decreto finalizzato alla riassegnazione alle regioni delle risorse derivanti dalle economie di piano della programmazione triennale 2018-20 annualità 2018 (mutui Bei).

3 Gli obiettivi regionali per la prossima programmazione triennale di edilizia scolastica

In coerenza con le disposizioni della legge regionale 28/2007 ed in attuazione dell'articolo 2.6 della D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019 di approvazione dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio", come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022 fondamentale, in considerazione di quanto riportato ai precedenti punti 1 e 2 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- (a) Quantificare i fabbisogni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino relativi al patrimonio di edilizia scolastica della Regione Piemonte al fine di costituire un elenco di progetti coerenti da valorizzare all'interno degli avvisi predisposti dalla Regione Piemonte.
- (b) Definire i criteri generali di accesso per la partecipazione a:
 - programmazione regionale per l'edilizia scolastica 2024-2026
 - prossima programmazione triennale nazionale 2024-26
 - specifici piano di intervento
- (c) Definire i criteri generali per l'assegnazione di risorse per gli interventi che si rendano necessari a seguito di eventi che hanno compromesso l'agibilità dei locali scolastici

4 Le procedure di attuazione

A - Programmazione Triennale Regionale 2024-26, Programmazione Triennale Nazionale 2024-2026 - Specifici Piani di Intervento

La Regione Piemonte darà corso alla programmazione triennale regionale 2024-26, alla programmazione triennale nazionale 2024-2026 ed agli specifici piani di intervento mediante il seguente percorso attuativo:

1. raccolta del fabbisogno mediante il modulo "Fabbisogni"
2. fotografia delle progettualità proposte
3. verifica delle progettualità proposte
4. approvazione dei criteri di priorità e degli indicatori di indirizzo dell'azione regionale con le risorse individuate dalla giunta regionale e indicazione delle modalità di attuazione
5. approvazione dei singoli bandi

B - Interventi necessari a seguito di eventi che hanno compromesso l'agibilità dei locali scolastici

La Regione Piemonte darà corso alla assegnazione di contributi per interventi necessari a seguito di eventi che hanno compromesso l'agibilità dei locali scolastici secondo i criteri e le procedure definiti nei successivi allegati B, C, e D

Data la natura imprevedibile di questi interventi, il loro inserimento nel modulo "Fabbisogni" non è indispensabile per la partecipazione ai Bandi dedicati; in ogni caso l'inserimento nel modulo "Fabbisogni" dovrà essere successivo all'evento in danno che ha compromesso l'agibilità degli edifici.

5 Quantificazione dei fabbisogni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino relativi al patrimonio di edilizia scolastica della Regione Piemonte al fine di costituire un elenco di progetti coerenti da valorizzare all'interno degli avvisi predisposti dalla Regione Piemonte.

Ai fini della dell'azione regionale in materia di edilizia scolastica viene promosso l'utilizzo dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (applicativo ARES 2.0) ed in particolare:

- del Repertorio Regionale Fabbisogno Edilizia Scolastica (Fabbisogni) per la quantificazione dei fabbisogni
- dei "questionari edificio" per la conoscenza dello stato di manutenzione e dell'adeguamento alle normative degli edifici scolastici

Gli Enti gestori di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale (Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino) possono inserire, in qualsiasi momento, le proposte progettuali in proprio possesso attraverso il portale dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica: <https://ediliziascolastica.regione.piemonte.it/moduli/ReReFES/>

L'inserimento delle proposte progettuali nel modulo ReReFES "Fabbisogni" vale quale presentazione della manifestazione di interesse per l'accesso a:

- programmazione regionale per l'edilizia scolastica 2024-2026
- programmazione triennale nazionale 2024-26
- specifici piano di intervento

Il modulo ReReFES "Fabbisogni", operativo dal 10-10-2023, consente agli enti locali di presentare la manifestazione di interesse su 16 tipologie diverse di intervento, oltre che sulla progettazione o per la redazione delle verifiche sismiche.

Lo strumento sarà sempre a disposizione di Comuni e Province per la richiesta di finanziamenti per l'edilizia scolastica per interventi che vanno dalle nuove costruzioni, all'adeguamento e

miglioramento sismico, all'efficientamento energetico, al superamento delle barriere architettoniche.

Il settore "Politiche dell'istruzione programmazione monitoraggio strutture scolastiche" stabilirà con proprio atto le date delle verifiche sulle manifestazioni di interesse presentate.

La presentazione della manifestazione di interesse è di norma propedeutica e non sostitutiva rispetto alla candidatura a valere sugli avvisi sia del Ministero dell'istruzione e del merito sia della Regione Piemonte.

In ogni caso il "fabbisogno" così rilevato non comporta alcun obbligo finanziario per l'amministrazione regionale.

6 Gli indirizzi regionali generali

Per l'individuazione degli interventi inseribili nella programmazione regionale in materia di Edilizia scolastica 2024-2026 (a meno di quanto verrà specificatamente indicato per gli *"interventi necessari a seguito di eventi che hanno compromesso l'agibilità dei locali scolastici"* in un successivo provvedimento) per ciascuna manifestazione di interesse valgono i seguenti indirizzi generali:

- L'intervento oggetto della manifestazione di interesse deve essere caricato e validato nel modulo "Fabbisogni" presente nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES 2.0).
- L'edificio oggetto della manifestazione di interesse deve essere censito nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES 2.0) e la sua "Scheda Edificio" deve essere stata aggiornata nell'anno solare di presentazione della manifestazione di interesse – nella sua interezza, ovvero "VALIDAZIONE COMPLETA SCHEDA EDIFICIO", ad eccezione delle nuove costruzioni dove è necessario censire l'edificio scolastico con lo stato *"nuovo edificio inserito per richiesta di finanziamento"* previsto nella SEZIONE A della Scheda Edificio.
- L'intervento oggetto della manifestazione di interesse deve essere riferito ad un singolo edificio scolastico censito in ARES 2.0. Sono ammissibili gli interventi su una singola unità strutturale.
- Sono ammissibili solo lotti funzionali autonomamente fruibili.
- L'unità strutturale oggetto dell'intervento al termine dei lavori dovrà essere agibile.
- In caso di interventi di importo superiore a 100.000,00 €:
 - deve essere stata eseguita, l'indagine per la verifica di vulnerabilità sismica con l'indicazione dell'indice di rischio secondo la normativa vigente al momento del calcolo;
- Non possono essere ammessi nella programmazione interventi:
 - già oggetto di altri finanziamenti di qualsiasi origine per le opere oggetto della richiesta (valgono i chiarimenti e le interpretazioni forniti dalla circolare del MEF n. 33 prot 310398 del 3-12-2021 in merito al cumulo ed al doppio finanziamento; in particolare sussiste il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura).
 - per i quali alla data della manifestazione di interesse o della domanda siano state avviate le procedure di gara per affidamento lavori;
 - di manutenzione ordinaria;
 - di prevalente sistemazione a verde e di arredo urbano delle aree di pertinenza.

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI A
“RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA
DI EDILIZIA SCOLASTICA” AI SENSI DELL’ART 2.6 PUNTO 4.B DELL’ATTO DI INDIRIZZO
DELL’ISTRUZIONE
ANNUALITA’ 2024 - SPESA PREVISTA EURO 1.100.000,00.**

1 OBIETTIVO GENERALE

1.1 Il presente atto, nel rispetto dei prerequisiti di cui all’articolo 26 punto 3 ed in attuazione di quanto previsto al punto 4.B dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio” approvato con D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019 come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24-05-2022, di seguito “Atto di indirizzo”, definisce “i criteri finalizzati all’assegnazione di contributi per la redazione di specifici piani di intervento per esigenze non ricomprese nella “programmazione triennale” per la seguente misura: **Ricollocazione temporanea degli alunni in caso di situazioni di emergenza di edilizia scolastica**

1.2 I contributi sono destinati alla ricollocazione temporanea degli alunni in caso di situazioni di emergenza di edilizia scolastica che compromettono l’agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi.

1.3 Per eventi che hanno compromesso l’agibilità degli edifici si intendono:

- calamità naturali: accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi
- eventi di origine antropica che determinano l’impossibilità di utilizzazione quali atti vandalici, aggravarsi dello stato dell’edificio, indisponibilità dovuta ai cantieri per interventi di edilizia scolastica

Lo stato dell’edificio o di parte dell’edificio è comprovato da apposito provvedimento. Per es: dichiarazione di inagibilità, ordinanza di chiusura, parziale o totale dell’edificio.

1.4 I presenti criteri sono valevoli per l’assegnazione dei contributi per interventi relativi all’annualità 2024.

2 SOSTEGNO FINANZIARIO

2.1 I contributi saranno assegnati con modalità a sportello per anno solare nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 147295 per i seguenti importi e annualità :

€ 1.100.000,00 ANNUALITÀ 2024

2.2 Contributo massimo concedibile: € 300.000,00 in caso di edifici con la verifica di vulnerabilità sismica ovvero € 100.000,00 in caso di edifici privi di verifica di vulnerabilità sismica.

2.3 I contributi ai sensi della misura “Ricollocazione temporanea degli alunni” sono cumulabili con eventuali contributi assegnati ai sensi dell’art 2.6 punto 4.d (Interventi urgenti) e punto 4.e (Interventi straordinari) dell’Atto di indirizzo.

2.4 Il Settore *Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche* definirà le modalità di erogazione, monitoraggio e controllo con Determinazione Dirigenziale.

3 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

3.1 Potranno presentare le richieste di contributo gli Enti locali pubblici singoli o associati ai sensi della normativa vigente, detentori dell'onere della gestione della manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico oggetto di intervento.

3.2 Ciascun ente potrà presentare una sola richiesta di contributo.

4 EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI

4.1 Ogni richiesta di contributo dovrà riguardare la ricollocazione temporanea degli alunni a seguito dell'inagibilità di 1 singolo edificio scolastico che soddisfi tutte le seguenti caratteristiche:

- sia di proprietà di Ente Locale;
- sia adibito all'istruzione scolastica sede di scuole statali (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado, e) Centri per l'istruzione degli adulti, f) poli dell'infanzia costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- sia censito all'interno della procedura informatizzata dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ARES.2, il cui questionario sia stato aggiornato alla fase 2 successivamente al 1° gennaio 2024 (sono ammessi interventi su singole unità strutturali come censite in ARES).

5 INTERVENTI AMMISSIBILI

5.1 Ai fini dell'ammissibilità a contributo l'ente dovrà attestare:

- a) la necessità della ricollocazione degli studenti per l'esercizio dell'attività scolastica nelle normali condizioni;
- b) la coerenza delle tempistiche previste per la "Ricollocazione temporanea degli alunni" e l'eventuale intervento sulla scuola;
- c) la mancanza nel territorio di altre strutture idonee ad ospitare gli alunni;
- d) che la richiesta di contributo riguardi un periodo scolastico ancora da svolgersi e non riguardi rate di affitto/noleggio già erogate.

6 SPESE AMMISSIBILI

6.1 Sono ammissibili esclusivamente le voci di costo relative a:

- locazione temporanea di locali da adibire ad attività scolastica
- noleggio di strutture temporanee da adibire ad attività scolastica

6.2 Non sono ammissibili gli interventi per l'adeguamento funzionale dei locali affittati e non è ammissibile l'acquisto dei container.

7 PROCEDURE

7.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

7.1.1 La procedura di presentazione delle domande è qualificabile “a sportello” e, pertanto, le richieste di contributo possono essere presentate in maniera continuativa, in base alle reali necessità di intervenire sugli edifici scolastici, documentata dagli uffici tecnici competenti.

7.1.2 Le date di apertura e chiusura dello sportello e le modalità di presentazione della domanda e relativa modulistica saranno definite con apposito provvedimento del Settore *Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche* della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

7.2 MODALITÀ' DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

7.2.1 Il settore competente procederà ad esaminare le istanze pervenute in ordine cronologico di invio, secondo le modalità di seguito indicate.

Le verifiche condotte riguarderanno:

- RICEVIBILITÀ: rispetto dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti).
- AMMISSIBILITÀ: compatibilità della domanda con le prescrizioni di ammissibilità del bando.

7.2.2 Il settore competente conduce l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, si renda necessaria l'integrazione con documenti, dati o chiarimenti utili ai fini dell'istruttoria stessa, trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990.

7.2.3 Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il procedimento verrà concluso con atto dirigenziale di assegnazione o diniego del contributo.

8 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

8.1 Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio strutture scolastiche definirà con Determinazione Dirigenziale i tempi di attuazione, le modalità di erogazione, monitoraggio, controllo, le cause di decadenza e revoca.

9 TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

9.1 Le attività e i compiti relativi alla gestione del procedimento di concessione ed eventuale revoca dei contributi sono di competenza del Settore *Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche* della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.

9.2 Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.:

- il termine di conclusione per il procedimento per la concessione dei contributi si conclude in **60** giorni dal ricevimento della domanda;

- il termine di conclusione per il procedimento denominato “Revoca dei contributi” della misura è di **90** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca”.

9.3 Il responsabile dei procedimenti è individuato nel responsabile “pro tempore” del Settore *Politiche dell’Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche*.

**CRITERI E MODALITÀ PER ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI A
“PICCOLI INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI” DI EDILIZIA SCOLASTICA
RESI NECESSARI DA EVENTI CHE HANNO COMPROMESSO L’AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI - AI
SENSI DELL’ARTICOLO 2.6 PUNTO 4.D DELL’ATTO DI INDIRIZZO DELL’ISTRUZIONE
ANNUALITA’ 2024 - SPESA PREVISTA EURO 1.060.000,00**

1 OBIETTIVI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1

Il presente atto, nel rispetto dei prerequisiti di cui all’articolo 26 punto 3 ed in attuazione di quanto previsto all’articolo 2.6 punto 4.D dell’“Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio” approvato con D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019 come modificata con D.C.R. 222.10908 del 24-05-2022, di seguito “Atto di indirizzo”, definisce:

“i criteri finalizzati all’assegnazione di contributi per gli interventi urgenti e indifferibili, la cui realizzazione si rende necessaria a causa di eventi imprevisti e imprevedibili e che hanno compromesso l’agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi”.

1.2

Fatto salvo quanto indicato al punto precedente per “**PICCOLI INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI**” si intendono:

- interventi non compresi nella programmazione regionale vigente al momento della presentazione della domanda, fatto salvo il caso le condizioni di criticità dell’edificio si siano aggravate in modo tale da determinarne la compromissione dell’agibilità successivamente all’inserimento nella programmazione.
- interventi di importo pari o inferiore ad € 100.000,00

1.3

Per eventi che hanno compromesso l’agibilità degli edifici si intendono:

- calamità naturali: accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi;
- eventi di origine antropica che determinano l’impossibilità di utilizzazione quali atti vandalici, aggravarsi dello stato di manutenzione dell’edificio.

1.4

L’agibilità dell’edificio scolastico si intende compromessa qualora il fabbricato non risulti più pienamente idoneo all’uso per cui è destinato e possa comportare pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone;

L’edificio può:

- presentare strutture orizzontali (vedi ad esempio le solette, i solai, i tetti) lesionate in modo da creare pericolo a cose o persone, ovvero a rischio di crollo;
- presentare strutture verticali (pareti, muri portanti o perimetrali) lesionate in maniera tale da costituire pericolo a cose o persone, cioè a rischio di crollo parziale o totale;
- presentare altre problematiche tali da comprometterne la funzionalità’.
- essere inutilizzabile ai sensi del DPR 380/2001 smi Art. 82 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” comma 6.

1.5

Non è indispensabile che l'edificio sia stato dichiarato inagibile. Ai fini della presente misura lo stato di compromissione dell'edificio o di parte dell'edificio è comprovato da apposito provvedimento o documentazione; **per es. verbali ASL o VV.FF, dichiarazione di inagibilità, documentazione comprovante le criticità (relazioni, perizie), ordinanza di chiusura parziale o totale dell'edificio.**

1.6

I presenti criteri sono valevoli per l'assegnazione dei contributi per interventi relativi all'annualità 2024 e sostituiscono integralmente quanto approvato con DGR 8-7234 del 17-07-2023

2 SOSTEGNO FINANZIARIO

2.1

I contributi saranno assegnati con modalità a sportello per ogni anno solare nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 249011 per i seguenti importi e annualità :

€	1.000.000,00	capitolo 249011	annualità 2024
€	60.000,00	capitolo 222405	annualità 2024

2.2

Il settore competente, acquisita da parte dell'ente l'attestazione del permanere della necessità degli interventi, ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, potrà provvedere, previa debita copertura finanziaria, all'assegnazione del contributo nell'annualità successiva, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

2.3

Il contributo massimo concedibile, per ogni intervento, è pari ad € 100.000,00.

2.4

Il contributo è cumulabile con eventuali contributi assegnati per la ricollocazione temporanea degli alunni di cui all'articolo 2.6 punto 4.B dell'Atto di indirizzo o per interventi straordinari di cui all'articolo 2.6 punto 4.E dell'Atto di indirizzo

2.5

le eventuali risorse resesi disponibili relativamente al bando "Piccoli interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisti e imprevedibili" possono essere destinate per finanziare gli eventuali interventi, ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, riferiti al "Bando Interventi straordinari di edilizia scolastica", e viceversa

2.6

Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio strutture scolastiche definirà le modalità di erogazione, monitoraggio e controllo con Determinazione Dirigenziale.

3 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

3.1

Potranno presentare le richieste di contributo gli Enti locali pubblici singoli o associati ai sensi della normativa vigente, detentori dell'onere della gestione della manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico oggetto di intervento.

3.2

In considerazione dell'imprevedibilità delle situazioni critiche che potrebbero presentarsi, non è posto un tetto al numero di candidature per ciascun ente; ogni ente, per ciascun edificio, potrà presentare una richiesta di contributo per ogni annualità.

4 EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI

4.1

Ogni richiesta di contributo dovrà riguardare 1 singolo edificio scolastico che soddisfi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) di proprietà di Ente Locale;
- b) adibito all'istruzione scolastica sede di scuole statali (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado, e) Centri per l'istruzione degli adulti, f) poli dell'infanzia costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- c) censito all'interno della procedura informatizzata dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ARES.2, il cui questionario sia stato aggiornato alla fase 2 successivamente al 1° gennaio 2024 (sono ammessi interventi su singole unità strutturali come censite in ARES).

5 INTERVENTI AMMISSIBILI

5.1

Non potranno essere finanziati interventi:

- a) ricadenti fra le competenze assegnate al Settore regionale OO.PP. con DGR n. 78-22992 del 03-11-1997;
- b) causati dalla mancata attuazione del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art 38 DPR 5-10-2010 n. 207 smi);
- c) che non siano correlati con la causa di inagibilità;
- d) di manutenzione ordinaria, di sistemazione a verde e di arredo urbano.
- e) i cui lavori siano stati avviati precedentemente alla richiesta di contributo.

5.2

Ai fini dell'ammissibilità a contributo l'ente dovrà attestare:

- a) la necessità impellente ed improcrastinabile dei lavori per il prosieguo dell'esercizio dell'attività scolastica;
- b) che a seguito dei lavori verranno ripristinate le condizioni di agibilità compromesse dall'evento in danno che ha compromesso le condizioni di agibilità;
- C) che l'evento che ha compromesso le condizioni di agibilità deve essere successivo al 1° gennaio 2024;
- d) che l'intervento non sia già stato presentato a valere sul Repertorio dei fabbisogni, Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse promosse dal settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio Strutture Scolastiche o altri soggetti preposti all'assegnazione di contributi in data anteriore all'evento in danno;
- e) che è previsto il mantenimento dell'attività scolastica nell'edificio oggetto dell'intervento per tre anni dalla conclusione dei lavori;

5.3

E' richiesto quale livello minimo di progettazione ammissibile il "progetto di fattibilità tecnica ed economica", redatto ai sensi del codice degli appalti vigente, approvato con atto dell'ente richiedente;

6 - SPESE AMMISSIBILI

6.1

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese coerenti con l'oggetto della presente misura consistenti in:

- a) lavori a misura e a corpo connessi all'attività scolastica e relativi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, compresi nel quadro economico dell'appalto (art 16 lettere a.1, a.2 D.P.R. 207/2010);
- b) lavori inerenti locali o sistemazioni di aree per attività scolastica riconducibili a quanto previsto nel D.M. del 18.12.1975 e s.m.i;
- c) somme a disposizione di cui all'art 16 del D.P.R. 207/2010 s.m.i riferite ai lavori ammissibili a contributo.

6.2

Sono ammissibili esclusivamente le voci di costo necessarie per il ripristino delle condizioni di agibilità compromesse dell'evento in danno che ha determinato l'inagibilità.

7 - PROCEDURE

7.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

7.1.1

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile "a sportello" e, pertanto, le richieste di contributo possono essere presentate in maniera continuativa, in base alle reali necessità di intervenire sugli edifici scolastici, documentata dagli uffici tecnici competenti, fatte salve eventuali comunicazioni di chiusura/sospensione che verranno pubblicizzate sull'apposito sito istituzionale dell'ente

7.1.2

Le date di apertura e chiusura dello sportello e le modalità di presentazione della domanda e relativa modulistica saranno definite con apposito provvedimento del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

7.2 MODALITÀ' DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

7.2.1

Il settore competente procederà ad esaminare le istanze pervenute in ordine cronologico di invio, secondo le modalità di seguito indicate.

7.2.2

Le verifiche condotte riguarderanno:

- RICEVIBILITÀ: rispetto dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti).

- **AMMISSIBILITÀ:** compatibilità della domanda con le prescrizioni di ammissibilità del bando.

7.2.3

Il settore competente conduce l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario l'integrazione di documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990.

7.2.4

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il procedimento verrà concluso con atto dirigenziale di assegnazione o diniego del contributo.

8 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

8.1

Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio strutture scolastiche definirà con Determinazione Dirigenziale i tempi di attuazione, le modalità di erogazione, monitoraggio, controllo, le cause di decadenza e revoca.

9 TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

9.1

Le attività e i compiti relativi alla gestione del procedimento di concessione ed eventuale revoca dei contributi sono di competenza del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte

9.2

Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.:

- il termine di conclusione per il procedimento per la concessione dei contributi si conclude in **60** giorni dal ricevimento della domanda;
- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei contributi" della misura è di **90** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca".

9.3

Il responsabile dei procedimenti è individuato nel responsabile "pro tempore" del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche.

**CRITERI E MODALITÀ PER ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI A
“INTERVENTI STRAORDINARI” DI EDILIZIA SCOLASTICA - AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 28/2007, ARTICOLO 27, COMMA 4, E DELL’ARTICOLO 2.6 PUNTO 4.E
DELL’ATTO DI INDIRIZZO DELL’ISTRUZIONE
ANNUALITA’ 2024 - SPESA PREVISTA EURO 1.955.000,00**

1 OBIETTIVI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Obiettivi

Il presente atto, definisce i criteri e le modalità di assegnazione di contributi per “Interventi straordinari di edilizia scolastica”, ai sensi della legge regionale 28/2007, articolo 27, comma 3, qualora la loro realizzazione si renda necessaria a causa di eventi che hanno determinato l’inagibilità degli edifici scolastici o di parte di essi nel caso sia dimostrata la necessità e la valenza strategica ed a livello territoriale dell’intervento, nei limiti di quanto previsto dal capitolo 2.6, punto 4.E, dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019, come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24-05-2022, di seguito “Atto di indirizzo” articolo 2.6 punto 4.E.

1.2 Validità

I presenti criteri sono valevoli per l’assegnazione dei contributi per interventi straordinari relativi all’annualità 2024

1.3 Contesto normativo

- Decreto ministeriale 18-12-1975;
- Legge n. 23/1996;
- Legge Regionale n 28/2007, art 27, comma 4, e s.m.i.;
- Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio” approvato con D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019 come modificata con D.C.R.222.10908 del 24-05-2022, di seguito “Atto di indirizzo” capitolo 2.6 punto 4.E.

1.4 Inagibilità

1.4.1 Per eventi che hanno determinato l’inagibilità degli edifici si intendono:

- calamità naturali: accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi;
- eventi di origine antropica che determinano l’impossibilità di utilizzazione quali atti vandalici, aggravarsi dello stato dell’edificio

1.4.2 Un fabbricato si intende inagibile qualora non risulti più idoneo all’uso per cui è destinato e comporti pericolo per l’integrità fisica e la salute delle persone;

1.4.3 L’edificio può:

- presentare strutture orizzontali (vedi ad esempio le solette, i solai, i tetti) lesionate in modo da creare pericolo a cose o persone, ovvero a rischio di crollo;
- presentare strutture verticali (pareti, muri portanti o perimetrali) lesionate in maniera tale da costituire pericolo a cose o persone, cioè a rischio di crollo parziale o totale;

- presentare altre problematiche tali da renderlo inagibile;

1.4.4 Ai fini della presente misura lo stato dell'edificio è comprovato esclusivamente da apposito provvedimento ovvero dichiarazione di inagibilità/ordinanza di chiusura, parziale o totale dell'edificio.

2 RISORSE FINANZIARIE E ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ASSEGNABILE

2.1 Dotazione

I contributi saranno assegnati con modalità a sportello nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo -217247 per i seguenti importi e annualità:

€ 1.955.000,00 annualità 2024

2.2 Importi minimi e massimi del contributo

2.2.1 Il contributo minimo concedibile dovrà essere superiore ad € 100.000,00

2.2.2 Il contributo massimo concedibile sarà calcolato in funzione dei mq di superficie oggetto di intervento, nel limite degli standard di superficie (mq) previsti dal D.M. 18-12-1975 per ciascun ordine e grado di scuola per il numero di classi attive (dati pubblicati su scuole in chiaro alla data di presentazione della richiesta) secondo il seguente massimale:

€/mq 2.500,00

2.3 Cumulabilità

2.3.1 Il contributo è cumulabile con eventuali contributi assegnati per la ricollocazione temporanea degli alunni, di cui al capitolo 2.6, punto 4.B, dell'Atto di indirizzo, o per "INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI", di cui al capitolo 2.6 punto 4.D dell'Atto di indirizzo.

2.3.2 Il contributo è cumulabile con precedenti contributi straordinari regionali.

2.3.3 In contributo non è cumulabile con contributi finanziati a valere sul triennale 2018/2020, sul PNRR o sul PNC e qualora lo impediscano le norme dell'assegnazione degli altri contributi.

2.3.4 Fatto salvo quanto sopra specificato, valgono i chiarimenti e le interpretazioni forniti dalla circolare del MEF n. 33 prot 310398 del 3-12-20221 in merito al cumulo ed al doppio finanziamento; in particolare sussiste il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

2.4

Le eventuali risorse rese disponibili relativamente al bando "Piccoli interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisi e imprevedibili" possono essere destinate per finanziare gli eventuali interventi, ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, riferiti al "Bando Interventi straordinari di edilizia scolastica", e viceversa.

2.5

Il Settore *Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche* definirà le modalità di erogazione, monitoraggio e controllo con Determinazione Dirigenziale.

3 NUMERO CANDIDATURE, RICHIEDENTI, SEDI, EDIFICI SCOLASTICI AMMISSIBILI

3.1 Numero delle candidature ammissibili

Ciascun ente Locale potrà presentare soltanto una domanda

3.2 Richiedenti ammissibili

Potranno presentare le richieste di contributo gli Enti locali pubblici singoli o associati ai sensi della normativa vigente, detentori dell'onere della gestione della manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico oggetto di intervento.

3.3 Sedi scolastiche ammissibili

Scuole statali (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado.

3.4 Edifici ammissibili

- Ogni richiesta di contributo dovrà riguardare 1 singolo edificio scolastico che soddisfi tutte le seguenti caratteristiche:
- sia di proprietà di Ente Locale;
- sia dichiarato inagibile secondo quanto indicato al punto 1;
- sia adibito all'istruzione scolastica sede di scuole statali (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado;
- sia censito all'interno della procedura informatizzata dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ARES.2, il cui questionario al momento della presentazione della domanda:
 - sia stato aggiornato alla fase 2 successivamente al 1° gennaio 2024 (sono ammessi interventi su singole unità strutturali censite e validate in ARES);
 - non sia validato alla fase 2 ma risulti inattivo in quanto non ospitante un PES (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado).

4 INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 Categorie di intervento ammissibili

4.1.1 NUOVI INTERVENTI: interventi non compresi nella programmazione regionale vigente al momento della presentazione della domanda;

4.1.2 AGGRAVAMENTO: interventi già candidati ma non finanziati in precedenti bandi nel caso in cui le condizioni di criticità dell'edificio si siano aggravate in modo tale da determinarne l'inagibilità successivamente all'inserimento nella programmazione;

4.2 Tipologie di intervento ammissibili

Ai fini del ripristino dell'agibilità e nel rispetto di quanto indicato nel punto 1 sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- a.1) nuova costruzione con abbandono degli edifici esistenti, nel caso in cui l'intervento sull'esistente non sia conveniente;
- a.2) messa in sicurezza statica e qualsiasi intervento finalizzato all'eliminazione della causa dell'inagibilità,

4.3 Prescrizioni particolari

4.3.1 L'intervento dovrà rispondere ai criteri di cui al capitolo 2.6, punto 4.E, dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio ed in particolare dovranno essere dimostrate:

- la necessità e la valenza strategica a livello territoriale dell'intervento;
- l'impossibilità per l'Ente sinistrato di farsi carico dell'ammontare della spesa interamente o parzialmente;
- l'obbligatorietà dell'intervento;
- la criticità oggettiva nel proseguimento dell'attività scolastica nelle normali condizioni;
- il rispetto dei prerequisiti di cui punto 2.6.3 dell'atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio" approvato con D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019 come modificata con D.C.R.222.10908 del 24-05-2022.

4.3.2 L'intervento dovrà garantire:

- il ripristino, a seguito dei lavori, delle condizioni di agibilità compromesse dall'evento in danno che ha determinato l'inagibilità;
- il raggiungimento delle condizioni di sicurezza statica dell'intero edificio secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;
- il raggiungimento di un rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione uguale o superiore al 60%, qualora previsto dalla normativa tecnica vigente (cfr NTC 2018 smi art 8.3 e 8.4);
- la conformità urbanistica ed il rispetto della normativa regionale sul contenimento dell'uso del suolo (in caso di nuove costruzioni)
- la sicurezza geologica dell'area scolastica, con riferimento alla classificazione riportata nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRGC vigente.
- il completo funzionamento delle strutture per le quali è stato redatto il progetto e il rispetto della normativa vigente;

Inoltre tutti gli interventi dovranno essere compresi in un unico progetto e riguardare un unico edificio scolastico.

4.3.3 Gli interventi di nuove costruzioni dovranno inoltre:

- rispettare gli standard previsti dal D.M. del 18.12.1975 per ciascun ordine e grado di scuola per il numero di sezioni attive (pubblicati su scuole in chiaro alla data di presentazione della richiesta);
- dimensionare almeno uno degli ambienti da destinare ad uso scolastico per ospitare il numero massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. 81/2009 artt. 9 comma 3, 10 comma 1, 11 comma 1) infanzia n. 29, primaria n. 27, secondaria primo e secondo grado n. 30;
- nel caso di pluriclassi o classi articolate, prevedere i soli locali strettamente necessari al proseguimento dell'attività scolastica.

4.4 Non potranno essere finanziati interventi:

- ricadenti fra le competenze assegnate al Settore regionale OO.PP. con DGR n. 78-22992 del 03-11-1997;
- causati dalla mancata attuazione del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art 38 DPR 5-10-2010 n. 207 s.m.i.);
- che non siano correlati con la causa di inagibilità;
- per i quali siano state avviate le procedure di gara (determina a contrarre) per l'affidamento dei lavori prima della richiesta di contributo;
- in cui l'evento causa dell'inagibilità o la dichiarazione di inagibilità siano anteriori ad 1 anno dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- presentati/candidati a valere sul Repertorio dei Fabbisogni, Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse promosse dal Settore *Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche* o altri soggetti preposti all'assegnazione di contributi in data anteriore all'evento in danno.

5 SPESE AMMISSIBILI

5.1 Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese coerenti con l'oggetto della presente misura consistenti in:

- lavori a misura e a corpo inerenti locali o sistemazioni di aree per attività scolastica riconducibili a quanto previsto nel D.M. del 18.12.1975 e s.m.i e relativi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, compresi nel quadro economico dell'appalto (art 16 lettere a.1, a.2 D.P.R. 207/2010) riferiti esclusivamente alla porzione di fabbricato dichiarata inagibile
- somme a disposizione di cui all'art 16 del D.P.R. 207/2010 smi riferite ai lavori ammissibili a contributo;
- demolizioni di fabbricati già adibiti all'attività scolastica funzionalmente connessi con l'intervento;
- collocazione temporanea degli alunni solo qualora accessoria all'intervento oggetto della richiesta di contributo.

5.2 Il Settore *Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche* definirà i massimali di ammissibilità per le singole voci del quadro economico e le voci di quadro economico non ammissibili con Determinazione Dirigenziale.

6 PROCEDURE

6.1 Modalità di presentazione delle istanze

6.1.1 le date di apertura e chiusura della finestra in cui gli Enti potranno presentare le domande di contributo e le modalità di presentazione della domanda e relativa modulistica saranno definite con apposito provvedimento del Settore *Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche* della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

6.1.2 Le eventuali richieste di contributo per "INTERVENTI STRAORDINARI" già presentate prima dell'approvazione dei presenti criteri dovranno essere ripresentate e rivalutate alla luce dei criteri formulati nel presente atto.

6.2 Modalità di valutazione delle istanze

6.2.1 Il settore competente esaminerà le istanze pervenute in ordine cronologico sino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Le verifiche verranno condotte sotto il profilo della ricevibilità ed ammissibilità in coerenza con i parametri specificati ai punti precedenti e con la dotazione finanziaria disponibile e riguarderanno:

RICEVIBILITÀ:

- rispetto dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti)

AMMISSIBILITÀ:

- compatibilità della domanda con le prescrizioni di ammissibilità del bando di cui al precedente punto 3 .

6.2.2 Nel caso in cui l'esito dell'esame sotto i profili della ricevibilità ed ammissibilità sia positivo viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito da parte di un nucleo di valutazione nominato con apposita determinazione dirigenziale del settore.

Le verifiche condotte riguarderanno:

MERITO:

- compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di ammissibilità del bando di cui ai precedenti punti 1, 2, 4, 5 .
- qualità tecnica del progetto, sua corrispondenza agli elementi di merito di cui alle prescrizioni del bando e raggiungimento del "valore soglia" minimo ai fini dell'ammissibilità stabilito dal settore competente nella valutazione dei parametri descritti al punto seguente

6.2.3 Si adotteranno i seguenti parametri per la valutazione del valore soglia ai fini dell'ammissibilità:

- a) Economicità dell'intervento calcolata in base al costo unitario dell'intervento (€ al mq), riferito alle superfici dei locali inagibili
- b) Rilevanza dell'impatto territoriale ed efficacia ed efficienza della soluzione progettuale proposta
- c) Grado progettuale approvato;
- d) Quota di cofinanziamento da parte degli Enti locali misurata in percentuale dell'intervento a carico del bilancio degli Enti locali.
- e) Razionalizzazione della rete scolastica mediante la diminuzione degli edifici attualmente utilizzati, anche in funzione degli andamenti demografici e della connettività del sistema della promozione della continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole;
- f) Interventi su edifici che al termine dell'intervento ospiteranno una maggiore popolazione scolastica (alunni di scuola dell'infanzia, primaria, sec di 1° e 2° grado);

g) Interventi in comuni ad alta marginalità (viene utilizzato lo studio Ires approvato con DGR 1-10104 del 21-11-2008 e vengono definiti come comuni con marginalità alta quelli con indice minore o uguale a -0,4) o relativi a “scuole di valle” promosse o gestite da Comuni montani in convenzione tra loro ovvero Unioni montane di Comuni, costituite e inserite nella Carta delle forme associative della Regione Piemonte;

h) Interventi in comuni con andamento delle nascite negli ultime 5 anni costante o positivo (il settore competente effettuerà l'analisi in base ai dati indicati sulla Banca Dati Demografici “Pista”);

i) Affollamento: rapporto alunni/classi maggiore di 20 alunni di scuola dell'infanzia, primaria, sec di 1° e 2° grado);

6.2.4 Qualora, nel corso dell'istruttoria, si renda necessaria l'integrazione con documenti, dati o chiarimenti utili ai fini dell'istruttoria stessa, trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990.

6.2.5 Il punteggio assegnabile per ciascun parametro ed il valore soglia minimo da superare ai fini dell'ammissibilità verranno indicati dal settore *Politiche dell'Istruzione Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche*.

I punteggi non verranno attribuiti in caso di erronea o incompleta compilazione delle relative voci sul modulo di candidatura e di mancanza o inidoneità della documentazione a supporto.

A conclusione dell'istruttoria tecnica e di merito il settore *Politiche dell'Istruzione Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche* selezionerà gli interventi finanziabili (ammissibili e che abbiano superato il valore soglia di valutazione) in ordine cronologico sino ad esaurimento delle risorse disponibili

7 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

7.1 Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio strutture scolastiche definirà con Determinazione Dirigenziale i tempi di attuazione, le modalità di erogazione, monitoraggio, controllo, le cause di decadenza e revoca.

8 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

8.1 Le attività e i compiti relativi alla gestione del procedimento di concessione ed eventuale revoca dei contributi sono di competenza del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.

8.2 Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.:

- il termine di conclusione per il procedimento per la concessione dei contributi si conclude in **90** giorni dal termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande;
- il termine di conclusione per il procedimento denominato “Revoca dei contributi” della misura è di **90** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca”.

8.3 Il responsabile dei procedimenti è individuato nel responsabile “pro tempore” del Settore *Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche*.